

Migrazione

Il presente promemoria offre una panoramica sul tema della migrazione, e cosa comporta prima e durante la formazione professionale di base. Inoltre, spiega in modo conciso come procedere se desidera formare una persona immigrata.



Definizione di migrazione

Migrazione significa l'immigrazione e l'emigrazione di persone. Le e i migranti non hanno sempre vissuto nello stesso paese. Di conseguenza spesso parlano diverse lingue e dispongono di competenze ed esperienze (professionali) diverse, di un altro bagaglio scolastico e culturale e hanno vissuto una storia di migrazione.

Le persone immigrate sono parte integrante del potenziale di manodopera interna

In Svizzera vivono giovani e (giovani) adulti arrivati, ad esempio, tramite il ricongiungimento familiare da Stati UE/AELS o da paesi terzi. Altri sono partiti per necessità e in Svizzera sono riconosciuti i come persone rifugiate, ammesse provvisoriamente o dispongono del permesso S per persone bisognose di protezione. Tutte queste persone sono parte integrante del potenziale di manodopera interna. Molte di loro (soprattutto giovani) non dispongono ancora di un titolo professionale.

Se desidera formare una persona appartenente a questo gruppo, contribuisce a migliorare le sue prospettive professionali; inoltre sfrutta il **potenziale** interno di **manodopera, di lavoratrici e lavoratori**. Sulla base del tipo di permesso della persona in questione, dovrà considerare alcune condizioni legali. Questo vale anche nel caso desiderasse formare persone che vivono all'estero, nelle regioni di frontiera. [A tale proposito si veda la tabella a pagina 3.](#)

.....

La formazione professionale è centrale per l'integrazione delle e dei migranti

Le aziende formatrici possono assumere una funzione importante per l'integrazione, lasciando partecipare giovani straniere e stranieri, che vivono in Svizzera, alle procedure d'assunzione e accordando loro **le stesse possibilità** date a giovani svizzere e svizzeri. In questi casi, durante il processo decisionale, valutano consapevolmente la **motivazione** e il **potenziale**, oltre alle conoscenze linguistiche e ai risultati scolastici. Le aziende formatrici, le formatrici e i formatori, a tal proposito devono sapere che le giovani straniere e i giovani stranieri in genere sono persone in formazione che dimostrano grande impegno e a volte sono tra le migliori, sono in genere molto motivate a fornire buone prestazioni. Questo vale anche per giovani e giovani adulti arrivati nel nostro paese solo dopo l'età scolastica. Queste persone devono innanzitutto imparare la lingua locale e, in alcuni casi, recuperare le nozioni scolastiche (competenze di base), ciò significa che spesso possono cominciare la formazione quando sono ormai maggiorenni. Per questo motivo le aziende formatrici dovrebbero offrire un posto di formazione anche a adulte e adulti con un passato migratorio. Giovani e giovani adulti di nazionalità straniera che dispongono delle necessarie

competenze di base e presentano un potenziale sufficiente, possono iniziare direttamente una formazione professionale di base. Una soluzione che richiede un livello inferiore è la formazione biennale con certificato di formazione pratica (CFP). Se le barriere linguistiche ostacolano un percorso più ambizioso, le persone di lingua straniera possono inoltre ricorrere al pretirocinio d'integrazione (PTI) e/o formazioni più brevi per inserirsi nel sistema della formazione professionale.

Pretirocinio d'integrazione (PTI)

Per far sì che le persone rifugiate o migranti, arrivate in Svizzera dopo l'età scolastica, possano prepararsi alla formazione professionale in maniera mirata, nel 2018 è stato lanciato il pretirocinio d'integrazione (PTI) che dal 2024 è rientra nell'offerta regolare. Il pretirocinio d'integrazione dura **un anno** e ha una struttura **duale**. Ciò significa che le e i partecipanti, di regola, lavorano in un'azienda tre giorni alla settimana e frequentano la scuola due giorni alla settimana. In questo modo acquisiscono le **competenze di base** nonché le basi linguistiche e professionali necessarie in un determinato settore, per poi poter conseguire una formazione professionale di base (CFP o AFC).

Cosa fare in qualità di formatrice o formatore?

In qualità di formatrice o di formatore può impegnarsi affinché a giovani e giovani adulti di nazionalità straniera vengano offerte le **stesse opportunità sin dall'inizio**, quindi sin dalla procedura di selezione. Se decide di assumere una persona immigrata, è necessario che questa sia incoraggiata esattamente come tutte le altre, e aiutata se necessita di un sostegno supplementare come, ad esempio, un corso di lingua o di sostegno presso la scuola professionale. Se la persona in formazione proviene da un paese, di cui non conosce la cultura, è opportuno informarsi sugli usi e costumi, sulla cultura e sulla religione o chiedere informazioni direttamente alla persona in formazione.

Quando diverse culture si incontrano, possono sorgere dei malintesi. Con **interesse e rispetto** reciproci, tali malintesi saranno superati o evitati.

Impatto positivo sull'azienda formatrice

Un'azienda che sostiene migranti **contribuisce fortemente** all'integrazione di giovani straniere e stranieri e consolida, inoltre, la strategia del Consiglio federale di promuovere il potenziale della forza lavoro interna. Di regola, queste persone sono molto motivate quando finalmente trovano un posto di tirocinio.

.....

Situazione legale

L'inizio della formazione professionale di base in Svizzera corrisponde all'inizio di un'attività lucrativa. Le persone straniere, a seconda del permesso, possono iniziare un'attività lucrativa **senza ulteriori procedure**; in altri casi è invece necessario **annunciare l'inizio dell'impiego o richiedere un permesso**. In caso di dubbi e domande in merito alle disposizioni legali e alle procedure amministrative consigliamo di rivolgersi alle autorità cantonali preposte al mercato del lavoro o alla migrazione.

Prima di stipulare il contratto di tirocinio, l'azienda formatrice è tenuta a informarsi se vi sia l'obbligo di notifica o di richiedere un permesso, e avviare le procedure necessarie.

[A tale proposito si veda la tabella a pagina 3..](#)

Stipulare un contratto di tirocinio (o un contratto PTI) è possibile se la persona da formare dispone uno dei seguenti permessi – o se vigono condizioni particolari:

Tipo di permesso	Condizioni per stipulare un contratto di tirocinio o di un contratto PTI
Permesso C – permesso di soggiorno (UE/AELS e Stati terzi)	<ul style="list-style-type: none"> • Contratto di tirocinio: non soggetto all'obbligo di notifica né di permesso • Contratto PTI: non soggetto all'obbligo di notifica né di permesso
Permesso B – (UE/AELS)	<ul style="list-style-type: none"> • Contratto di tirocinio: non soggetto all'obbligo di notifica né di permesso • Contratto PTI: non soggetto all'obbligo di notifica né di permesso
Permesso B – (cittadini di Stati terzi)	<ul style="list-style-type: none"> • Contratto di tirocinio: non soggetto all'obbligo di notifica né di permesso • Contratto PTI: non soggetto all'obbligo di notifica né di permesso
Permesso B – (rifugiati riconosciuti)	<ul style="list-style-type: none"> • Contratto di tirocinio: soggetto all'obbligo di notifica • Contratto PTI: non soggetto all'obbligo di notifica né di permesso
Permesso F – (persone ammesse prov- visoriamente, con o senza qualità di rifugiati)	<ul style="list-style-type: none"> • Contratto di tirocinio: soggetto all'obbligo di notifica • Contratto PTI: non soggetto all'obbligo di notifica né di permesso
Permesso S – (persone bisognose di protezione)	<ul style="list-style-type: none"> • Contratto di tirocinio: soggetto all'obbligo di notifica • Contratto PTI: non soggetto all'obbligo di notifica né di permesso
Permesso L – Permesso dimoranti temporanei (UE/AELS)	<ul style="list-style-type: none"> • Contratto di tirocinio: non soggetto all'obbligo di notifica né di permesso • Contratto PTI: le persone con un permesso L, in linea di principio non rientrano nel gruppo target dei PTI
Permesso G – * Permesso per frontalieri (EU/EFTA)	<ul style="list-style-type: none"> • Contratto di tirocinio: non soggetto all'obbligo di notifica né di permesso • Contratto PTI: le persone con un permesso G, in linea di principio non rientrano nel gruppo target dei PTI
Permesso N (richiedenti d'asilo)	<ul style="list-style-type: none"> • Contratto di tirocinio: soggetto all'obbligo di permesso • Contratto PTI: le persone con un permesso N, in linea di principio non rientrano nel gruppo target dei PTI
Sans-Papiers	<ul style="list-style-type: none"> • Contratto di tirocinio: soggetto all'obbligo di permesso • Contratto PTI: le persone sans-papiers, in linea di principio non rientrano nel gruppo target dei PTI

* I frontalieri che hanno un contratto di apprendistato ricevono un permesso per frontalieri per la durata del rapporto di lavoro

Informazioni generali sulla libera circolazione delle persone

Ai sensi dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) concluso tra la Svizzera e l'UE, le cittadine e i cittadini degli Stati membri dell'UE/AELS hanno il diritto di entrare, di soggiornare e di esercitare un'attività lucrativa in Svizzera, conformemente alle disposizioni previste dall'accordo. Questo, di regola, vale anche per i familiari provenienti da Stati terzi.

Gli Stati terzi o paesi terzi sono Stati non **contraenti** e non sono **membri** dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo.

Per occupare cittadine o cittadini che non rientrano nell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (cittadine e cittadini di Stati terzi che non hanno familiari cittadini UE/AELS), devono essere soddisfatte determinate condizioni:

- contingentamento
- condizioni di lavoro e di salario
- priorità a chi risiede in Svizzera o proviene da UE/AELS
- condizioni personali

Le relative disposizioni sono reperibili nella Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) e nell'Ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA).



Basi legali

LStrI (Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione, RS 142.20)

ALC (Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, RS 0.142.112.681)

OLCP (Ordinanza sull'introduzione della libera circolazione delle persone, RS 142.203)

Istruzioni concernenti l'OLCP (Istruzioni e commenti concernenti l'Ordinanza sull'introduzione della libera circolazione delle persone)

OASA, Le disposizioni legali per i cittadini provenienti da Stati terzi – persone non cittadini degli Stati UE/AELS - si trovano nell'Ordinanza del Consiglio federale (Ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa, RS 142.201)

LAsi (Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo, RS142.31)

(Con il numero RS le leggi possono essere consultate su: → fedlex.admin.ch)

Link importanti

→ formazioneprof.ch/indirizzi

Elenco degli uffici cantonali della formazione professionale. Punto di riferimento per le prime informazioni e gli indirizzi di servizi specialistici.

→ formazioneprof.ch/lessico

La terminologia della formazione professionale descritta in brevi testi informativi.

→ iiz.ch

Sito della collaborazione interistituzionale sul tema dell'integrazione nel sistema formativo

→ kiknet-sem.org

Sito della SEM con informazioni e materiale didattico per le scuole

→ diritti-degli-apprendisti.ch

Commissione giovani dell'Unione Sindacale Svizzera: «Conosco i miei diritti»

→ sem.admin.ch

Segreteria di Stato della migrazione SEM

Elenco degli indirizzi degli uffici cantonali della migrazione, del lavoro e dei delegati dell'integrazione. Panoramica dei vari tipi di permesso e dei rispettivi permessi di lavoro, e disposizioni in merito alle persone che giungono in Svizzera.

Informazioni per aziende formatrici, giovani e giovani adulte e adulti con permesso S.

→ sem.admin.ch/pti

Segreteria di Stato della migrazione – programma federale, pretirocinio d'integrazione (PTI)

→ avenirorigine.ch

Sito in francese e tedesco con vari consigli per promuovere le pari opportunità durante la selezione delle persone da formare.

Approfondimenti

→ [Suffp.swiss](https://suffp.swiss)

Sonja Engelage, Migration und Berufsbildung in der Schweiz, Zurigo, 2018 Seismo Verlag

→ terra-cognita.ch

Commissione federale della migrazione (CFM), Terra cognita, Rivista svizzera dell'integrazione e della migrazione

Migrazione – Elaborato in collaborazione con la Segreteria di Stato della migrazione SEM → sem.admin.ch

Edizione, novembre 2025

Questo e altri promemoria si trovano su:

→ formazioneprof.ch/promemoria
